



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

- CAPITANERIA DI PORTO DI RIMINI -

Via destra del Porto 149/151 - 47921 Rimini - tel. 0541/50121 - fax 0541/54373
email: cp.rimini@mit.gov.it - sito istituzionale: www.guardiacostiera.it

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE N° 17/2014

Il Capo del Circondario Marittimo di Rimini:

- Vista** la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n°3 "Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione";
- Visti** gli articoli 1, 3, 4, 5 e 105 del Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 112;
- Vista** la Legge regionale 31 maggio 2002, n°9 recante "Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale", e successive modifiche;
- Vista** la nota circolare n. 120 Serie I Titolo Demanio Marittimo prot. n. DEM2A - 1268 in data 24.05.2001 dello stesso Ministero, avente per oggetto la delega di funzioni amministrative conferite alle Regioni;
- Vista** la nota Circolare prot. n. 82/022468/I in data 03 aprile 2002 a firma congiunta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima ed Interna e del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- Vista** la nota Circolare prot. n. 34660 in data 7 aprile 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto "Ordinanza Balneare - Riparto delle competenze tra le Autorità marittime e gli Enti territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari - Prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento";
- Visto** il Dispaccio prot. n° 02.01/13413 in data 08 febbraio 2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto avente per argomento "compatibilità tra attività nautiche: disciplina";
- Visto** il Dispaccio n° M_TRA 040701 del 03.05.2011 del Comando Generale delle Capitanerie di porto e segnatamente di quanto contenuto al punto 5) "uniformità nella disciplina delle attività marittime";
- Vista** l'Ordinanza n° 10/2009 del 30.03.2009 concernente la disciplina dei limiti di navigazione rispetto alla costa sul litorale di giurisdizione (da Cesenatico a Cattolica compreso);
- Vista** l'Ordinanza n° 11/2009 del 02 aprile 2009, con la quale è stato approvato l'annesso "Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell'ambito del circondario marittimo di Rimini, contenente, altresì, disposizioni volte ad assicurare la fruizione, a scopo balneare e ricreativo, degli specchi acquei frequentati da bagnanti";
- Valutate** le osservazioni formulate nel corso della riunione tenutasi in data **19.03.2014** presso la sede della Capitaneria di porto di Rimini da parte delle categorie ed Enti interessati;
- Ravvisata** la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti nonché degli utenti in genere - posti in capo a questa Autorità marittima - in quanto direttamente connessi all'utilizzazione del demanio marittimo lungo il litorale del circondario marittimo di Rimini, che comprende il territorio costiero dei Comuni di Bellaria-Igea Marina, Rimini, Riccione, Misano Adriatico e Cattolica;
- Ritenuto Opportuno** modificare le vigenti norme in materia di sicurezza delle attività balneari, al fine di adeguarle a talune esigenze emerse nel corso delle precedenti stagioni oltre che scaturenti dall'esperienza specifica nel settore;
- Visti** gli articoli 17, 30, 81 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione - Parte marittima;

ORDINA

Articolo 1

(zone di mare riservate ai bagnanti)

- 1.1 Durante la "stagione balneare", lo specchio acqueo prospiciente il litorale di giurisdizione è riservato alla balneazione. La Regione Emilia Romagna, con proprio provvedimento, stabilisce l'ampiezza della zona di mare, nonché i limiti temporali in cui esso è sottratto ai pubblici usi del mare.
- 1.2 Gli specchi acqueei di cui sopra, a cura dei concessionari di strutture balneari o dei Comuni rivieraschi per quelli antistanti spiagge libere, sono segnalati in conformità alle prescrizioni impartite dalla medesima Regione.
- 1.3 I soggetti indicati al precedente punto 1.2 sono tenuti, altresì, ad indicare la presenza di eventuali fattori di rischio per la sicurezza dei bagnanti, nei modi stabiliti dalla Regione stessa.

Articolo 2

(zone di mare vietate alla balneazione)

- 2.1 La balneazione è permanentemente **VIETATA**:
 - a) nei porti;
 - b) nel raggio di metri 150 da ostruzioni e/o moli dell'imboccatura dei porti;
 - c) all'interno dei corridoi di lancio/atterraggio delle unità da diporto - traffico, autorizzati ed opportunamente segnalati;
 - d) entro metri 100 dalle scogliere in costruzione o in corso di sistemazione;
 - e) in prossimità dei pontili e delle passerelle di attracco delle navi da passeggeri;
 - f) nelle foci, nei canali e corsi d'acqua demaniali marittimi comunicanti con il mare;
 - g) in prossimità delle tubazioni e condotte di prelievo/scarico di acqua di mare opportunamente segnalate con appositi cartelli posizionati a cura del concessionario delle condotte;
 - e) in tutte le altre zone di mare permanentemente o temporaneamente interdette con apposita Ordinanza delle Autorità comunali o di altra Autorità competente ai sensi della normativa vigente.

Articolo 3

(servizio di salvataggio)

- 3.1 I titolari delle strutture balneari per le aree in concessione ed i Comuni, per le aree destinate alla libera fruizione, devono assicurare il servizio di salvamento, di cui al corrispondente articolo dell'Ordinanza Balneare della Regione Emilia Romagna, nei periodi e con le indicazioni fornite dalla medesima Regione.
- 3.2 Il servizio di salvamento deve rispondere alle modalità indicate ai punti che seguono ed è censito dall'Autorità marittima ai fini della locale organizzazione S.A.R. (Search and Rescue). A tal fine i relativi piani di salvamento definitivi, completi degli elaborati grafici utili per l'individuazione dei soggetti coinvolti, devono essere trasmessi - a cura dei Comuni rivieraschi e muniti del prescritto visto di approvazione - anche all'Autorità marittima per le finalità istituzionali del Corpo delle Capitanerie di Porto.
- 3.3 Nel caso in cui la Civica amministrazione non possa provvedere ad attivare il servizio di salvataggio previsto dal precedente punto 3.1), contestualmente all'apposizione sulle relative spiagge di adeguata segnaletica ben visibile agli utenti (redatta nelle lingue maggiormente conosciute dai frequentatori della spiaggia e/o della struttura balneare) con la dicitura **"ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO"**, dovrà darne immediata comunicazione all'Autorità marittima.
- 3.4 Nei periodi di cui al precedente punto 3.1 i concessionari di strutture balneari devono:
 - a) attivare il servizio di salvamento. A tal fine è fatto obbligo, ai medesimi soggetti, di predisporre e posizionare, in prossimità dell'accesso, idonei cartelli, nelle lingue

maggiormente conosciute dai frequentatori della spiaggia e/o della struttura balneare, indicanti i periodi e gli orari nei quali è garantito il servizio in parola;

- b) esporre in luoghi ben visibili agli utenti copia della presente Ordinanza;
- c) qualora a giudizio del responsabile del servizio collettivo di salvataggio, ovvero, in assenza di tale servizio collettivo, dal concessionario, le condizioni meteo marine o qualsivoglia altro motivo comportino situazioni di rischio per la balneazione, dovrà essere issata su apposito pennone ben visibile una Bandiera Rossa indicante "Balneazione Pericolosa";
- d) anche ai fini di cui al precedente punto sub c), il piano collettivo di salvataggio, ove predisposto, deve indicare il soggetto responsabile dell'organizzazione del servizio che dovrà assicurare la costante reperibilità. Al responsabile dell'organizzazione compete anche la possibilità di indicare lo stato di pericolosità della balneazione per zone o gruppi di zone o per singoli stabilimenti o gruppi di essi.

3.5 Ciascuna postazione di salvataggio è segnalata da apposito pennone, posto tra la prima fila di ombrelloni e la battigia, sulla quale deve essere issata:

- BANDIERA BIANCA - indicante la regolare attivazione della postazione;
- BANDIERA ROSSA - indicante balneazione pericolosa per cattivo tempo o per assenza del servizio di salvataggio.

Le bandiere devono essere issate sul pennone a cura dell'assistente bagnanti allorché è ordinato dal responsabile dell'organizzazione del servizio ovvero su ordine del concessionario dello stabilimento balneare, qualora quest'ultimo non abbia aderito ad un piano di salvataggio collettivo.

Su ciascun pennone, come in ogni stabilimento balneare, deve essere affisso un idoneo cartello indicante in italiano, inglese, francese e tedesco, il significato delle bandiere.

3.6 La fascia di demanio marittimo immediatamente prospiciente la battigia, antistante le postazioni di salvataggio, essendo strumentale all'attività di salvamento, deve essere lasciata obbligatoriamente libera da ogni impedimento all'accesso al mare.

3.7 Ad ogni postazione di salvataggio deve essere preposto un assistente bagnanti munito di idoneo brevetto rilasciato dalla Società Nazionale di Salvamento, dalla Federazione Italiana Nuoto (Sezione Salvamento) o dalla FISA (Federazione Italiana Salvamento Acquatico).

3.8 L'assistente bagnanti deve:

- indossare l'apposita tenuta di colore rosso, o rosso e giallo, indicante la qualifica;
- essere impiegato per il servizio di salvataggio e non in altre attività o comunque destinato ad altro servizio;
- tenere un comportamento corretto, vigilare per il rispetto della presente Ordinanza e segnalare immediatamente, direttamente o tramite il concessionario, o gestore, all'Autorità marittima tutti gli incidenti che si verificano sia sugli arenili che in acqua;
- stazionare, nella postazione di salvataggio durante l'orario di apertura degli stabilimenti ed entrare in acqua con il battello di salvataggio ogni qual volta che le condizioni del mare e l'affluenza dei bagnanti lo rendano opportuno; solo in tale ultimo caso e, previo utilizzo di idoneo pantaloncino/slip identificativo recante la scritta "SALVATAGGIO", l'assistente bagnanti è esentato dall'utilizzo della maglietta.

3.9 Ogni postazione di salvataggio deve essere ubicata su idonea piattaforma di osservazione, sopraelevata dal piano spiaggia in maniera adeguata, onde consentire la sorveglianza e la possibilità di essere localizzata dai bagnanti.

3.10 L'assistente bagnanti deve essere dotato - a cura dei titolari degli stabilimenti balneari o, in caso di servizio di salvataggio collettivo, a cura del rappresentante dell'associazione che organizza il servizio - delle seguenti dotazioni, che devono essere mantenute in stato di piena efficienza:

- un binocolo;
- un paio di pinne (di misura adeguata);
- un fischietto;
- una maschera subacquea;
- un pallone AMBU, o altro apparecchio per la respirazione artificiale di analoga efficacia, cannule per la respirazione artificiale, mascherine per la respirazione bocca a bocca, apribocca a vite;

- bandiere di segnalazione previste dal precedente punto sub 3.5.
- un idoneo natante a remi colorato in rosso recante la scritta "SALVATAGGIO" (completo di scalmiere, remi ed ancora e munito di salvagente anulare o corrispondente omologato con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri, un mezzo marinaio o gaffa, un dispositivo impiegato per recupero pericolanti "rescue can" ed, in via facoltativa, due cinture di salvataggio).

E' data facoltà al concessionario/gestore di utilizzare una moto d'acqua, quale utile integrazione al mezzo nautico di tradizionale impiego sopraindicato. Tale facoltà è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

- apposita comunicazione al Capo del circondario marittimo di Rimini da parte del responsabile del servizio di salvamento con cui si fa carico della responsabilità dell'espletamento del servizio anche con l'impiego di moto d'acqua (*per il litorale dei Comuni di Cattolica, Misano Adriatico, Riccione e Bellaria-Igea Marina, la predetta comunicazione andrà inoltrata per il tramite dell'Ufficio locale marittimo di riferimento*);
- titolarità di patente nautica in capo al conduttore di moto d'acqua;
- presenza a bordo, in aggiunta al conduttore di un abilitato al salvamento;
- la moto d'acqua non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi, e deve recare la scritta "SALVATAGGIO";
- la moto d'acqua deve essere provvista di barella con ancoraggio centrale in acciaio e di due laterali elastici, dotata di maniglie laterali di ampia circonferenza idonee al recupero/trasporto;
- la moto d'acqua, che deve essere costantemente mantenuta in perfetta efficienza, pronta per il servizio di salvamento cui è destinata, è posizionata in prossimità della battigia unitamente al natante di salvataggio tradizionale, deve essere dotata di:
 - dispositivo di retromarcia;
 - pinne, coltello e cima di traino con moschettoni;
 - stacco di massa di scorta;
 - fischietto, torcia stagna, strumento di segnalazione sonora e apparato radio di comunicazione VHF marino.
- il conduttore della moto d'acqua deve indossare:
 - casco protettivo di tipo ciclistico o di quelli prescritti dalla Federazione Italiana Motonautica;
 - scarpe in neoprene o tipo ginnastica;
 - giubbotto di salvataggio.

La valutazione sulla scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento è rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dello stesso servizio, in funzione della situazione contingente, quali condizioni meteo marine, distanza del pericolante, presenza di bagnanti. La moto d'acqua deve essere condotta con il criterio della massima prudenza e responsabilità mirando alla tutela e alla sicurezza dei bagnanti, anche durante le operazioni di soccorso che non devono mai compromettere l'incolumità di altre persone presenti.

Per la partenza e l'arrivo da e per la battigia, i conduttori delle moto d'acqua sono tenuti ad utilizzare i corridoi di lancio/atterraggio posizionati, nel rispetto delle prescritte autorizzazioni, in prossimità delle torrette del salvataggio.

Articolo 4

(disciplina particolare degli stabilimenti balneari)

Ogni concessionario/titolare di struttura balneare dovrà porre in massimo risalto il **NUMERO BLU 1530** per le emergenze in mare. Tale servizio gratuito, attivo in ambito nazionale, consente a chiunque di contattare la locale Autorità marittima componendo il numero telefonico 1530, anche da telefono cellulare, per segnalazioni di emergenze in mare e/o sull'arenile. Considerata la delicatezza ed importanza del servizio, i concessionari dovranno sensibilizzare i propri utenti a servirsi di tale numero unicamente per le effettive emergenze, al fine di non intasare la linea con chiamate di altro genere che possano disturbare la funzionalità dell'organizzazione del soccorso ed ostacolare reali o interventi urgenti.

I concessionari e gli operatori della spiaggia in genere hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Autorità marittima competente e/o alla Forze di Polizia gli incidenti verificatisi sul demanio marittimo e negli specchi acquei antistanti le rispettive attività.

Articolo 5
(prescrizioni particolari)

Per quanto concerne l'effettuazione di attività diportistiche, si rimanda integralmente alle disposizioni di cui all'ordinanza di questa Capitaneria di porto n°11/2009 del 02.04.2009, recante il "Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell'ambito del circondario marittimo di Rimini".
Nella zona di mare riservata alla balneazione il transito di unità navali è disciplinato dal Capo del compartimento marittimo di Rimini con ordinanza n°10/2009 in premessa citata, che si riporta in stralcio in calce al presente provvedimento di cui è parte integrante.

Articolo 6
(disposizioni finali)

Gli ufficiali e gli agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo della Capitaneria di porto di Rimini e degli Uffici locali marittimi di Cattolica, Riccione e Bellaria, nonché con l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/rimini.

I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti, ai sensi:

- degli artt. 1161, 1164, 1174, 1231 del codice della navigazione;
- degli artt. 53 e 55 del D. Lgs. 18.07.2005, n. 171;
- degli artt. 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 del D. Lgs. 09.01.2012, n. 4;
- degli artt. 650, 673 del Codice penale.

Ordinanza n°10/2009 in data 30.03.2009 del Capo del Compartimento Marittimo di Rimini.

Omissis.....

Art. 1- Divieto di navigazione in prossimità della costa

Durante la stagione balneare come definita annualmente dalla Regione Emilia-Romagna con propria Ordinanza Balneare, la fascia di mare sino a 500 metri dalla costa è interdetta alla navigazione a motore e/o a vela.

Art. 2 Navigazione nella fascia di Sicurezza

Ove la Regione Emilia-Romagna disponga limiti delle zone di mare riservate alla balneazione inferiori a 500 metri, la fascia di mare compresa tra tali limiti e i 500 metri dalla costa è considerata "fascia di sicurezza", interdetta alla navigazione a vela e/o motore nonché all'ormeggio di mezzi nautici, ad eccezione di quelli appartenenti alle forze di polizia e di quelli autorizzati ad effettuare campionamenti delle acque.

Art. 3- Corridoi d'atterraggio

L'attraversamento a motore e/o a vela della fascia di mare di 500 metri dalla costa è consentito esclusivamente all'interno degli appositi corridoi di lancio, preventivamente autorizzati dagli uffici dei Comuni competenti per territorio, con andatura ridotta al minimo e velocità non superiore ai 3 nodi.
L'attraversamento della fascia di cui al comma 1 è consentito, fuori dai corridoi di lancio, soltanto alle unità da diporto di piccola stazza e comunque di lunghezza fuori tutto non superiore a 6 metri che navighino a remi con apparato propulsivo sollevato.
I divieti, gli obblighi, le condizioni e le caratteristiche dei corridoi di lancio sono disciplinati da apposita ordinanza emanata da questa Capitaneria di Porto.

Art. 4- Limite di velocità in prossimità della zona riservata alla balneazione

Fermi restando i divieti di navigazione di cui all'art. 1 e 2, durante la stagione balneare le unità propulse a motore nella fascia di mare sino ai 1.000 metri dalla costa, devono navigare con velocità non superiore a 10 nodi e, comunque, con gli scafi in dislocamento.

Omissis.....

Rimini, li 02 maggio 2014



IL COMANDANTE
C.F. (CP) Domenico SANTISI

ELENCO DEI NUMERI DI TELEFONO UTILI PER LE EMERGENZE IN MARE

La tempestività dell'intervento di soccorso è legata alla esatta descrizione del luogo e delle circostanze dell'evento.

NUMERO BLU DI EMERGENZA IN MARE	
DIREZIONE MARITTIMA DI RAVENNA VIII° CENTRO SECONDARIO DI SOCCORSO	CANALE 16 VHF/FM (ascolto h 24) tel. 0544/443011
CAPITANERIA DI PORTO DI RIMINI	CANALE 16 VHF/FM (ascolto h 24) tel. 0541/50121 - 0541/50211 - 0541/50228
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI CESENATICO	CANALE 16 VHF/FM tel. 0547/80028
UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI CATTOLICA	CANALE 16 VHF/FM tel. 0541/963221
UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI RICCIONE	CANALE 16 VHF/FM tel. 0541/644000
UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI BELLARIA	CANALE 16 VHF/FM tel. 0541/344471
URGENZA/EMERGENZA SANITARIA	118
POLIZIA MUNICIPALE DI RIMINI	tel. 0541/704501
POLIZIA MUNICIPALE DI CATTOLICA	Tel. 0541/966611
POLIZIA MUNICIPALE DI MISANO ADRIATICO	tel. 0541/618423
POLIZIA MUNICIPALE DI RICCIONE	tel. 0541649444
POLIZIA MUNICIPALE DI BELLARIA-I.M.	tel. 0541/343811
CARABINIERI	112
POLIZIA DI STATO	113
GUARDIA DI FINANZA	117
CENTRALE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO (h 24)	115
COMUNE DI RIMINI	tel. 0541/704323
COMUNE DI CATTOLICA	tel. 0541/966702
COMUNE DI MISANO ADRIATICO	tel. 0541/618423
COMUNE DI RICCIONE	tel. 0541/608223
COMUNE DI BELLARIA-IGEA MARINA	tel. 0541/343711
CAMERA IPERBARICA (RAVENNA)	tel. 0544/500152
CAMERA IPERBARICA (BOLOGNA)	tel. 051/19980426 - 051/19982562
CAMERA IPERBARICA (REP. SAN MARINO)	0549/999630

"NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente** il "Numero Blu" **gratuito 1530** o contatta telefonicamente la Guardia Costiera di Rimini: 0541/50121-50211-50228.